



**CITTÀ DI LATIANO**

PROVINCIA DI BRINDISI

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**



# **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**

## **Indice**

### **CAPO I**

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Informativa

Art. 5 - Accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia

### **CAPO II**

Art. 6 - Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 7 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 8 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 9 - Obblighi degli operatori

### **CAPO III**

Art. 10 - Diritti dell'interessato

Art. 11 - Sicurezza dei dati

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 13 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Art. 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 15 – Comunicazione

### **CAPO IV**

Art. 16 - Tutela

Art. 17 - Provvedimenti attuativi

Art. 18 - Norma di rinvio

Art. 19 – Pubblicità del Regolamento

Art. 20 - Entrata in vigore

# CAPO I

## Art. 1 – Premessa

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto o degli impianti di videosorveglianza installati nel Comune di Latiano per la tutela del patrimonio comunale, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e disposizioni correlate.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali) con la finalità di garantire la protezione dei beni immobili del Comune, la tutela del patrimonio comunale, la salvaguardia delle aree pubbliche, con particolare riferimento alla prevenzione di atti di vandalismo, il monitoraggio del flusso veicolare lungo le strade comunali.
3. Le immagini riguardanti le persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

## Art. 2 - Principi generali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolto nel trattamento.
2. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nei Provvedimenti generali sulla videosorveglianza emessi dal Garante per la protezione dei dati personali.
  - a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.
  - b) Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
  - c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, deve essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o

inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

- d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti dall'installazione del sistema di videosorveglianza devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b, del Codice).

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Latiano.

### **Art. 4 – Informativa**

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima".
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

### **Art. 5 - Accertamenti di illeciti e indagini delle Autorità Giudiziarie o della Polizia**

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale il responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni.
2. In tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

## **CAPO II**

### **Art. 6 - Responsabile ed incaricati del trattamento**

1. Compete al Sindaco designare, per iscritto, il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti, dai provvedimenti del Garante e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
6. In particolare, il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità alle finalità previste nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed, in particolare, alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
7. Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni.
8. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
9. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al Responsabile del trattamento dei dati della videosorveglianza.

### **Art. 7 — Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento e per operazioni non incompatibili per le stesse;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) trattati, con riferimento alla finalità per la quale sono raccolti, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed, in ogni caso, successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

- e) conservati per un periodo di almeno sette giorni dalla data di rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi; nel qual caso i sette giorni di conservazione decorrono dal primo giorno lavorativo successivo al giorno festivo; soltanto nel caso in cui nell'arco dei sette giorni di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazione di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'Autorità di Polizia o dell'Autorità Giudiziaria;
  - f) l'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e, comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

### **Art. 8 - Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in luoghi del territorio comunale individuati dall'amministrazione comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico programmati e sono collegate alla sala server che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la sala server ubicata in locali idonei presso il Comando di Polizia municipale ed in questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.
4. Allo scadere del termine prefissato per la conservazione delle immagini, il sistema di videoregistrazione dovrà essere programmato per la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

### **Art. 9 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità per le quali il sistema di videosorveglianza è stato installato, esclusivamente dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **CAPO III**

### **Art. 10 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato o chi ne esercita la legale rappresentanza, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - c) ad ottenere, a cura del Responsabile, previa richiesta:
    - la conferma dell'esistenza o meno di tali dati personali che lo riguardano;
    - la trasmissione dei medesimi dati e della loro origine;
    - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
3. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata o telefax al titolare o al Responsabile.
4. Nel caso l'istanza di cui ai commi precedenti non abbia alcun esito o abbia esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Art. 11 - Sicurezza dei dati**

1. Nella sala server, dove sono custoditi i dati personali oggetto di trattamento, può accedere solo il personale autorizzato.
2. La sala server è, sistematicamente, chiusa a chiave e, comunque, non è accessibile al pubblico.

### **Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali;
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal presente regolamento o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. Le immagini raccolte mediante gli impianti di videosorveglianza non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dal presente regolamento ed in particolare:
- a) non potranno essere utilizzate, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
  - b) non potranno essere utilizzate per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica;
  - c) non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
2. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

### **Art. 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

### **Art. 15 – Comunicazione**

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti, comunque, necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

## **CAPO IV**

### **Art. 16 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

### **Art. 17 - Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti all'adozione del presente Regolamento, in particolare, oltre alla predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa e alla fissazione degli orari delle registrazioni, anche la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

### **Art. 18 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

### **Art. 19 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ii., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

### **Art. 20 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.